

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

Prot. n. 34451-----

**CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE
DELLA PASSERELLA DI VIA MOTTA NEL COMUNE DI
MOGLIANO VENETO.**-----

-----**TRA**-----

COMMITTENTE:-----

Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F. 00565860269, qui rappresentato dall' Arch. Salvina Sist, Dirigente del II° Settore "Programmazione e Sviluppo del territorio", nata a Susegana il 24.05.1965, domiciliata presso la Casa Comunale che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di quanto stabilito dall'art.107, comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale del Settore 2° n. 571 del 03.08.2018, provvedimento esecutivo ai sensi di legge.-----

-----**E**-----

APPALTATORE:-----

IRS s.r.l. con sede legale a Portogruaro (VE) in via Sardegna n. 32 (C.F./ P.IVA 03914260264) che viene rappresentata nel presente contratto dal Sig. Fabio Demo, nato a Portogruaro (VE) il 29/09/1985, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa che rappresenta, il quale dichiara di agire in nome e per conto della ditta.-----

PREMESSO CHE-----

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2017 è stata approvata l'adesione del Comune di Mogliano Veneto alla Stazione unica Appaltante della Federazione dei Comuni del Camposampierese con sede a Camposampiero in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che ha provveduto ad esperire la procedure di gara dei lavori succitati;-----
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 14.12.2017 è stato approvato il progetto Esecutivo predisposto dall'Ing. Federico Capo, acquisito al protocollo n. 36561 del 24.10.2017;-----
- con Determinazione Dirigenziale n. 496 del 04.07.2018 è stato avviato il procedimento per affidare l'esecuzione dei lavori in parola, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 comma 2, b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 individuando quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo -----
- con determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 318 del 27.07.2018, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta IRS s.r.l. con sede a Portogruaro (VE) in via Sardegna n. 32 (C.F./ P.IVA 03914260264) che ha offerto il ribasso del 8,126% sull'importo a base d'appalto determinando il seguente importo di aggiudicazione: € 45.203,71 di cui € 42.921,48 (lavori) e € 2.282,23 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);-----
- con Determinazione Dirigenziale n. 571 del 03.08.2018, è stato

preso atto delle risultanze della procedura negoziata per affidare i lavori, di cui alla Determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza/Stazione c/o la Federazione dei Comuni del Camposampierese, dalla quale risulta che l'aggiudicataria è IRS s.r.l.;-----

- che la ditta IRS s.r.l. risulta iscritta nella White list presso la Prefettura di Venezia;-----

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:-----

ARTICOLO 1- OGGETTO APPALTO-----

Il Comune di Mogliano Veneto, a mezzo del costituito suo Dirigente, in esecuzione della citata determinazione, affida alla ditta IRS s.r.l. (C.F./ P.IVA 03914260264), con sede a Portogruaro (VE) in via Sardegna n. 32, l'appalto dei lavori di sostituzione della passerella ciclopedonale in legno di via Motta a Mogliano Veneto (TV) da realizzarsi in conformità alle norme, condizioni e modalità dedotte e risultanti dal CSA e dagli elaborati progettuali di cui al successivo art. 20.-----

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE-----

La ditta IRS s.r.l., di seguito denominata "appaltatore", dichiara di accettare, come di fatto accetta, l'appalto dei lavori anzidetti e si impegna ad eseguirli in conformità ed alle condizioni tutte contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'appalto allegato al presente contratto e negli atti richiamati o allegati.-----

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO-----

L'importo contrattuale, al netto di I.V.A., ammonta a € 45.203,71

(diconsi quarantacinquemiladuecentoetre/settantauno) di cui:-----

a) € € 42.921,48= per lavori -----

b) € 2.282,23= per oneri della sicurezza.-----

L'offerta presentata dall'appaltatore viene allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.-----

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto è stipulato "a corpo" , così come descritto all'art. 2.2 del C.S.A.-----

ARTICOLO 5 - ANTICIPAZIONE.-----

Ai sensi dell'art. 21.1 del Capitolato Speciale d'Appalto sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.-----

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.-----

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.-----

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'

anticipazione.-----

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.-----

Ai sensi dell'art. 21.2 del Capitolato, il pagamento è previsto in un'unica soluzione al termine delle lavorazioni previste nell'appalto.

A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.-----

La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro i 60 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.-----

ARTICOLO 7 - RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO-----

Gli interessi moratori si sostanziano nella corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse (tasso di riferimento o tasso refi) applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principale, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora.-----

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-----

E' vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma che vincola sin d'ora l'Appaltatore-----

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI TREVISO IN DATA 06.12.2017 E

SPECIFICHE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.-----

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Mogliano Veneto con la Prefettura - UTG di Treviso in data 06.12.2017 al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro subcontratto.-----

2. L'appaltatore dovrà trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.-----

L'appaltatore, durante la fase dell'esecuzione dell'appalto, dovrà trasmettere al Committente la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

3. L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori o comunque prima dell'inizio della prestazione per tutti i subcontratti che non sono subappalti, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con

riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06.12.2017.-----

4. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della ditta appaltatrice (contraente) e/o della ditta ausiliaria in caso di avvalimento.-----

In tal caso, sarà applicata a carico dell'appaltatore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.-----

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. -----

5. L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero

in altro subcontracto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale. -----

L'appaltatore si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.-----

Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.-----

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:-----

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;-----
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;----
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero in altro subcontracto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di

infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.-----

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso prefettizio di accesso e di accertamento di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.-----

Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificcherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.-----

7. La stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese che hanno

partecipato alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.-----

8. L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:-----

- in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);-----

- in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;-----

- in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.-----

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. -----

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei sopradescritti tentativi di pressione criminale.-----

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro contratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale, con la precisazione che l'omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente ed alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.-----

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,

319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p..-----

Nei casi di cui al presente punto 10. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.-----

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.-----

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti relativi all'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori/servizi/forniture in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice unico di progetto (CUP) salvo le eccezioni previste dalla legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario

o postale. -----

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa il presente contratto è risolto immediatamente di diritto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.-----

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la precisazione che la violazione di tali obblighi comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.-----

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara (CIG) di questo appalto è il seguente: 7555664B2B mentre il codice unico di progetto (CUP) è E67H17000430004.-----

**ARTICOLO 11 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- PENALE PER IL RITARDO – PENALI IN MATERIA DI
SICUREZZA IN CANTIERE - SOSPENSIONI - PROROGHE-----**

Secondo quanto previsto dall'art. 20.1 del C.S.A., l'Appaltatore si obbliga a dare ultimate le opere oggetto dell'appalto entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori .-----

Nel calcolo del tempo utile contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.-----

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi dalle altre ditte per conto del Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.-----

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.-----

La Committente si riserva, comunque, la facoltà di risolvere il

contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi contrattuali. La Committente potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte dell'Appaltatore. Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedono, per conto dell'Ente Appaltante, ad altri lavori o forniture.-----

ARTICOLO 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE-----

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto all'art. 6, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.-----

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia, oltre che nei casi di cui ai precedenti artt. 9 e 10, quando ricorra una delle condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità in esso indicate.-----

Secondo l'art. 40.2 del C.S.A. la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:-----

- a) quando si accertino gravi violazioni di legge da parte dell'Appaltatore in corso di contratto; -----
- b) in caso di ritardo, rispetto al Programma Lavori compilato, dell'Appaltatore nell'esecuzione della progettazione esecutiva e/o dei lavori tale da compromettere i termini contrattuali, previa diffida ad adempiere, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite dalla Committente entro un termine non inferiore a 15 gg. o entro il diverso tempo stabilito di volta in volta da quest'ultima; -----
- c) quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti conseguenti facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- d) quando l'Appaltatore non si attiene al programma lavori compilato;-----
- e) quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori; -----

f) quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, soci e dirigenti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.-
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.-----

ARTICOLO 14 - CONTROVERSIE-----

Tutte le eventuali controversie saranno regolate come previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dall'art. 204 del Codice dei Contratti. Ove non si perfezioni l'accordo bonario, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie sarà deferita alla cognizione della competente AGO. Il foro competente è quello di Treviso.-----

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.-----

L'appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali per settore di attività, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-----

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

ARTICOLO 16 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE-----

L'Appaltatore con la firma sul presente contratto dichiara di aver presentato il Piano Operativo per la Sicurezza al Committente secondo quanto previsto nel C.S.A., assunto al protocollo n. 33829 del 02.10.2018.-----

Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

I lavori saranno eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei (D.Lgs.

09.04.2008 n.81).-----

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO -----

L'appaltatore all'atto dell'offerta ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare le seguenti opere:-----

- lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3: demolizioni, scavi; opere di carpenteria metallica; realizzazione di pavimentazioni varie; opere edili in genere; opere di verde e arredo urbano; assemblaggio e varo di passerella ciclopedonale in acciaio; opere stradali in genere, nonché opere affini, complementari e propedeutiche alle opere stradali.-----

L'appaltatore dichiara che l'ammontare complessivo delle opere che intende subappaltare non supera il 30% dell'importo complessivo in appalto.-----

ARTICOLO 18 - FINANZIAMENTO LAVORI E MODALITA' DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO-----

Il Comune dà atto che i lavori sono finanziati con fondi di bilancio.---

I pagamenti saranno effettuati dalla Tesoreria comunale con accredito sul c/c bancario intestato all'appaltatore che sarà indicato sulla fattura emessa a fronte dei pagamenti.-----

ARTICOLO 19 - GARANZIE-----

L'appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente contratto d'appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e sottostare alle penali previste.-----

A garanzia degli obblighi inerenti e conseguenti alla stipulazione del

presente contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme del C.C.N.L. e delle leggi e regolamenti sulla tutela, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2018/50/2481265 stipulata con Reale Mutua di euro 2.260,19 rilasciata il 02.08.2018, dimezzata in quanto in possesso dell'attestazione Uni en Iso 9001:2015 rilasciata in data 26.02.2018. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.-----

La ditta ha altresì trasmesso ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili (contractors' all risks) n. 2018/06/2064364 del 03/08/2018 stipulata con Reale Mutua. -----

ARTICOLO 20 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.-----

Per quanto qui non contemplato si farà riferimento e si intenderanno applicabili le disposizioni di legge, regolamenti e capitolati che disciplinano gli appalti di opere e provviste per conto dello Stato.-----

In particolare le parti fanno esplicito riferimento e rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e alla normativa citata dall'art. 6 del C.S.A... Le parti dichiarano di conoscere ed approvare

in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione, i seguenti documenti facenti parte integrante del presente contratto:-----

- Capitolato Speciale d'Appalto;-----
- l'offerta economica;-----
- il computo metrico ed estimativo;-----
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici.-----

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e vengono sottoscritti per accettazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:-----

- Capitolato Speciale – norme tecniche;-----
- Piano operativo di sicurezza, assunto al protocollo n. 33829 del 02.10.2018;-----
- gli elaborati grafici del progetto esecutivo-----
- cronoprogramma;-----
- il Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune in data 06.12.2017 con la Prefettura di Treviso.-----

ARTICOLO 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE-----

Il procuratore dichiara di eleggere, ai fini del presente atto ed ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, il suo domicilio legale presso la sede legale a Portogruaro (VE) in via Sardegna n. 32.-----

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI-----

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.-----

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della società appaltatrice.-----

ART. 23 - DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI.-----

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti in materia ed in particolare dal Regolamento UE 2016/679. -----

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.-----

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto e che lo stesso è conforme alla loro volontà, anche per quanto riguarda espressamente la sottoscrizione delle clausole vessatorie più sotto indicate ed elencate nell'allegato Elenco clausole vessatorie.-----

Il presente contratto è stato stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Mogliano Veneto, lì 08.10.2018 -----

Il Dirigente del Settore

Il Legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Sig. Fabio Demo

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano espressamente gli articoli 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 del presente contratto.-----

Mogliano Veneto, lì 08.10.2018 -----

Il Dirigente del Settore

Arch. Salvina Sist

Il Legale rappresentante

Sig. Fabio Demo